

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha chiesto un parere in ordine alla "incompatibilità o meno nell'assunzione di un incarico professionale di assistenza di uno dei due genitori da parte del figlio avvocato nel procedimento di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi genitori".

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Luciana Canonaco,

osserva

- La **Legge Professionale 247/2012**, all'**art. 24 "Conflitto di Interesse"**, prevede le ipotesi di conflitto di interesse e in particolare stabilisce che:

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

(omissis)

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

Tale conflitto, a norma dell'art.24, può essere anche solo potenziale "...(...quando questa possa determinare un conflitto..." in linea con la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo(adottata nella Sessione Plenaria del CCBE del 25 novembre 2006) che già esplicava come fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre l'Avvocato a non accettare l'incarico".(Commentario del Nuovo Codice Deontologico Forense - Ordine Avvocati di Roma, 2015 pag.143).

- La **Legge Professionale 247/2012**, all'**art. 3 "Doveri e deontologia"**, inoltre, al comma 1) prevede che l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. Mentre, al comma 2) stabilisce che la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

La contitolarità di posizioni giuridiche perseguiti interessi in

contrasto tra loro genera inevitabilmente situazioni di conflitto, la cui prevenzione integra un obiettivo generale dell'ordinamento, cui non si può sottrarre nemmeno la professione forense.

La norma deontologica considerata mira, dunque, a tutelare l'indipendenza e la imparzialità della funzione difensiva e, quindi, ad assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, nonché a garantire che il rapporto fiduciario, che deve sussistere tra il cliente e l'avvocato ed il connesso vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente nell'espletamento del mandato, non siano in alcun modo incrinati da altri incarichi assunti dal professionista (C.N.F. 21 settembre 2007, n. 111).

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative e giurisprudenziali richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave:

art. 3; art. 24; conflitto di interessi; doveri e deontologia.